



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 24/09/2002

COMUNE DI MAGLIE (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 114 del 12.6.92

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1) All'articolo 1 comma 2: dopo le parole "..... e ne promuove lo sviluppo" aggiungere le parole "civile, politico, economico e sociale".

2) All'art. 1 sono aggiunti i seguenti commi:

2bis) Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme istituzionali che riconoscono i diritti umani, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani e favorisce le istituzioni culturali, scolastiche e le associazioni che si propongono il medesimo fine.

2ter) Il Comune tutela la famiglia come sistema educativo essenziale, ne riconosce il fondamentale ruolo sociale attraverso la partecipazione attiva nella vita comunitaria e ne assicura il sostegno attraverso adeguate politiche sociali.

2quater) "Il Comune tutela e promuove i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione".

2 quinquies) "Il Comune contribuisce a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione e ad eguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione."

2 sexies) "Il Comune agisce attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne e per rimuovere discriminazioni di ogni tipo".

2 septies) "Il Comune tutela l'ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e per gli animali."

2 octies) "Il Comune opera per la promozione e la tutela del pluralismo dell'informazione nella realtà cittadina."

2) novies) "Il Comune garantisce rapporti privilegiati con la scuola, con le agenzie educative e con le istituzioni religiose quali comunità interagenti con la famiglia, riconoscendone le rispettive funzioni educative, umanitarie e di giustizia sociale.

5 bis) Il diritto di partecipazione individuale e/o collettiva attraverso le associazioni, consulte ed altre aggregazioni. è consentito:

a) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

- b) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto sedici anni di età;
- c) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell'anagrafe da almeno un anno;
- d) alle persone non residenti, che esercitano nel Comune, da almeno cinque anni, la propria attività di lavoro, professionale e imprenditoriale.

3) All'articolo 1 comma 6: dopo le parole "... dell'intera comunità" aggiungere le parole "valorizzando il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della città, a tutela dell'identità e della tradizione."

4) All'articolo 1 comma 7: il testo dell'intero comma è sostituito dal seguente: "Il Comune promuove il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone diversamente abili ad una città accessibile, mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative; per tali finalità il Comune valorizza le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia, e stimola l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo."

5) Articolo 1: dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

comma 9: "Il Comune riconosce, garantisce e promuove il diritto del cittadino ad essere informato in modo completo - ed obiettivo sull'attività degli organi e degli uffici, nonché su ogni altro aspetto afferente l'amministrazione, quale necessario presupposto per la realizzazione della piena trasparenza amministrativa e per l'eliminazione di ogni ostacolo, formale e di fatto, alla partecipazione riguardo l'organizzazione politica, economica e sociale della città."

6) Dopo l'art. 1 sono aggiunti i seguenti:

Art. 1 bis

Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Gli organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato dall'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.

2. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività e servizi di competenza comunale, attraverso apposito protocollo d'intesa.

3. A tal fine presentano al Sindaco, entro il mese di settembre per l'anno successivo, la relativa richiesta, accompagnata da un progetto che indica le modalità di organizzazione del servizio e dell'attività, le condizioni economiche o tariffarie per la fruizione da parte della popolazione, precisando se l'intervento è esteso all'intero comune, oppure ad una parte di esso, i mezzi e le strutture di cui dispongono, gli eventuali interventi di sostegno richiesti al Comune, le garanzie di libera fruizione, continuità ed efficacia del servizio prestato agli utenti, le condizioni che assicurano il rispetto delle norme di legge o delle prescrizioni delle autorità per l'esercizio dell'attività o servizio.

4. Il Consiglio comunale esamina entro il 31 ottobre le richieste pervenute, corredate delle valutazioni sulle stesse espresse dal Sindaco e dalla Giunta e dei pareri tecnici e finanziari dei dirigenti dei settori interessati. Il Consiglio verifica l'attuabilità delle richieste ed esprime il proprio motivato indirizzo positivo o negativo relativo all'ammissibilità dei progetti presentati.

5. Tenuto conto degli indirizzi del Consiglio, la Giunta, in accordo con le associazioni interessate, predispone un protocollo d'intesa che indica i presupposti giuridici e la fattibilità organizzativa ed economica delle suddette forme di partecipazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento, e lo

sottopone al Consiglio comunale. Dopo il positivo esame e la decisione del Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lett. e), del Testo Unico, la Giunta adotta gli atti di sua competenza e promuove quelli del settore organizzativo responsabile per l'attuazione del protocollo d'intesa nel quale sono previsti:

- a) la data di scadenza dell'accordo, non superiore a quella del mandato degli organi elettivi del Comune;
- b) il periodo di sperimentazione al termine del quale l'accordo può essere rescisso da ambedue le parti;
- c) le cause che nel corso dell'incarico possono renderne necessaria la modifica o la conclusione;
- d) l'assistenza tecnico-amministrativa per il periodo di sperimentazione;
- e) le dotazioni strumentali e l'eventuale concorso economico che il Comune fornisce per l'attuazione dell'intesa.

Art. 1 ter

Il sistema integrato dei servizi sociali

1. Gli organi del Comune provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi regionali dalla stessa previste, individuando l'ambito territoriale a tal fine più idoneo e promuovendo, ove ritenute utili, forme di cooperazione con i Comuni contermini per la gestione associata dei servizi suddetti.
2. Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale, definirà le competenze di indirizzo generale dello stesso Consiglio, quelle d'indirizzo attuativo di competenza del Sindaco o della Giunta e le funzioni di gestione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.
3. Il Consiglio comunale, in base allo schema ministeriale di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000, approva la Carta dei servizi sociali del Comune.
4. La Giunta, nell'ambito del regolamento degli uffici e servizi e delle dotazioni di personale dallo stesso previste, provvede a definire la struttura operativa del servizio integrato a rete, gestito direttamente ovvero a stipulare, con i Comuni che si assoceranno, il piano di zona operativo di cui all'art. 19 della legge, attraverso una convenzione da approvare in Consiglio Comunale.

Art. 1 quater

La semplificazione Amministrativa e documentale

1. La semplificazione dell'azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi costituiscono uno degli obiettivi principali degli organi di governo della dirigenza dell'organizzazione.
2. Il Comune attua le disposizioni in materia di documentazioni amministrative stabilite con il Testo Unico approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi di governo e dell'organizzazione di gestione consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente.
4. Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione di cui all'art. 20, primo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

7) Articolo 2 - comma 4 - il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Il referendum propositivo o abrogativo deve essere proposto da almeno un decimo dei cittadini aventi il diritto alla partecipazione di cui all'art. 1, comma 5 bis, lettere a), b) e c).

8) Articolo 2: dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

comma 6: "Il Referendum consultivo è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati."

comma 7: "Il referendum abrogativo, propositivo o consultivo sarà valido solo se parteciperà alla consultazione almeno la maggioranza degli aventi diritto alla partecipazione."

9) E' aggiunto l'art. 3 bis "Associazioni"

1. Il Comune riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni regolate da principi di democraticità, con finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, non aventi fini di lucro, con l'obiettivo di concorrere agli interessi generali della comunità.

2. Con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio sono determinate le modalità per l'iscrizione delle Associazioni, senza spese. e con procedure effettuate d'ufficio, nell'apposito registro tenuto dal Comune, con il fine esclusivo di mantenere attivamente costanti rapporti di collaborazione delle Associazioni stesse con l'ente. Con il medesimo regolamento sono stabilite le modalità di partecipazione, attraverso le consulte, all'amministrazione del Comune.

10) E' aggiunto l'art. 3 ter "Commissione per le pari opportunità".

1. Il Comune, secondo il principio di parità stabilito dall'art. 3 della Costituzione, per programmare in modo adeguato politiche sociali rivolte al conseguimento di pari opportunità, istituisce la Commissione per le pari opportunità.

2. Il Regolamento ne disciplina la composizione, la nomina ed il funzionamento.

11) Articolo 5: dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

comma 4: "Il Consiglio Comunale esercita la sua funzione di indirizzo, partecipando alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, adottando atti deliberativi ed approvando mozioni."

comma 5: "Il Consiglio Comunale esercita l'attività di controllo politico-amministrativo mediante la verifica periodica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche e sulla coerenza degli atti gestionali con la Relazione Previsionale e Programmatica."

comma 6: "Il Consiglio Comunale esprime, con l'approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse, anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune."

12) Articolo 6: dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

comma 6: "I documenti e le informazioni, necessari all'esercizio della funzione di controllo da parte del Comune, in possesso dei gestori dei servizi pubblici locali, quali società per azioni a partecipazione comunale, consorzi ai quali il Comune partecipi, concessionari, aziende speciali, agenzie, istituzioni, devono essere forniti, su richiesta, al Comune; tali documenti e informazioni sono "accessibili ai consiglieri."

comma 7: "Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con apposito regolamento saranno definite le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Con tale regolamento il Consiglio comunale disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

13) L'art. 6ter è abrogato e sostituito dal seguente:

Funzioni e status del Presidente del Consiglio

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento.

2. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, -assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

5. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall'art. 42 e dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

6. Il Presidente del Consiglio comunale:

- assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;

- cura il coordinamento delle commissioni consiliari;

- convoca e presiede la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;

- promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle minoranze della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia;

- attiva l'istruttoria, prevista dall'art. 49 del Testo Unico n. 267/2000 sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri, nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;

- programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;

- cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;

- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dall'art. 43 del Testo Unico, dallo statuto e dal regolamento;

- adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.

14) All'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 3 è abrogato;

b) I commi 4, 5, 6 e 7 divengono 3, 4, 5 e 6;

c) sono aggiunti i seguenti commi:

7. Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo è istituita la Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare verifiche periodiche e di presentare al Consiglio relazioni illustrative dei risultati dell'attività esercitata.

8. Il Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di altri gruppi. E' eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

9. Il regolamento determina i poteri della Commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal comma 7 e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità.

10. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per scritto da almeno sei consiglieri comunali può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni d'indagine per verificare particolari attività, situazioni ed avvenimenti dei quali il Consiglio ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e giudizio.

11. Il regolamento prevede le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle Commissioni

d'indagine.

12. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano, invitando il Sindaco, periodiche udienze conoscitive con il Direttore generale e con i presidenti delle aziende ed istituzioni comunali e delle società in cui il Comune detenga il capitale di controllo, nonché con i rappresentanti comunali in enti e nelle assemblee di altre società; alle udienze partecipano, se invitati, anche gli assessori competenti per materia."

15) Articolo 7 bis: dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

comma 2 bis: "I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale; possono presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, nonché interrogazioni, interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo."

16) All'art. 7 ter sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "ad una intera sessione ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "cinque sedute consecutive";

b) è aggiunto il seguente comma:

4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

17) E' aggiunto l'art. 7 quater "Gruppi consiliari"

1. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari.

2. Nel regolamento del Consiglio Comunale sono fissate le modalità attraverso le quali fornire ai gruppi consiliari regolarmente costituiti adeguati servizi, attrezzature e risorse finanziarie."

18) Articolo 8 comma 1: eliminare dopo le parole "..... anche al di fuori del Consiglio," le seguenti parole: "purché residenti nel Comune".

19) All'art. 8, comma 1, primo periodo le parole "e da sette Assessori" sono sostituite dalle seguenti: "e da non meno di cinque e non più di sette Assessori. Spetta al Sindaco la determinazione del numero degli assessori entro i limiti che precedono".

20) All'art. 8 sono abrogati i commi 3 e 4.

21) E' istituito l'art. 8 bis

Giunta comunale - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del Testo Unico nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco.

3. La Giunta collabora con il Sindaco:

- per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;
- per la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
- esprimendosi, con proprie deliberazioni motivate, sulle proposte del Sindaco relative alla nomina ed alla revoca del Direttore generale;

- esprimendosi con propria deliberazione in merito alla revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

4. La Giunta adotta:

- il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del Testo Unico;
- le deliberazioni, in caso d'urgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziativa e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali-sociali, economiche, tradizionali, sportive per la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
- le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;
- la deliberazione relativa all'aumento od alla diminuzione dell'indennità di funzione dei propri membri;
- la deliberazione relativa all'importo da accantonare per la corresponsione dell'indennità di funzione ai dirigenti;
- la deliberazione relativa all'anticipazione di tesoreria, da effettuare in termini generali all'inizio dell'esercizio;
- la deliberazione di nomina dei componenti del nucleo di valutazione del personale secondo quanto previsto dal regolamento del personale;
- la deliberazione che determina le aliquote di tributi e le tariffe dei servizi;
- lo schema annuale dei lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- lo schema del programma triennale di lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;
- ogni semestre la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità di cui all'art. 159 del Testo Unico, non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere;
- delibera i progetti dei lavori pubblici;
- delibera le conciliazioni e le transazioni proposte dal dirigente interessato;
- conferisce gli incarichi professionali per i quali la normativa in vigore non preveda la scelta mediante selezione o gara ad evidenza pubblica.

5. La Giunta:

- predisporre lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
- definisce, in base alla proposta del Direttore generale, il piano esecutivo di gestione (P..E.G.) dell'esercizio di cui all'art. 168 del Testo Unico ed approva, entro il 15 dicembre, le variazioni al P.E.G.;
- propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio di cui all'art. 153, sesto comma;
- presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;
- adotta ogni altro provvedimento previsto dal Testo Unico e dalle leggi ed attribuito alla competenza della Giunta.

22) Il comma 5 dell'art. 10 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica";

23) Articolo 11 bis - comma 8 - aggiungere dopo le parole "...modalità di nomina, "aggiungere la parola: "compenso"

24) All'art. 11 bis è aggiunto il seguente comma:

9. Spettano, comunque, al difensore civico, nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge, le attribuzioni già di competenza dell'Organo regionale di controllo, da esercitarsi con le modalità e nei limiti di cui all'art. 141, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Fino alla nomina del difensore civico e nei casi di vacanza, le predette attribuzioni sono esercitate dal prefetto.

25) Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 12

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dall'art. 98 del Testo Unico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura, avvalendosi di personale comunale appositamente incaricato, la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il Sindaco ha nominato il Direttore Generale ai sensi dell'art. 108 del Testo Unico, al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore generale, contestualmente disciplina, secondo le norme previste dal presente articolo e dal regolamento, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.
4. Quando non sia nominato il Direttore generale le relative funzioni sono conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Art. 13

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco dal quale è stato nominato. Le sue funzioni, le modalità per la nomina e la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'ente sono stabilite dall'art. 108 del T.U. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 14

Organizzazione comunale

Piano generale - Principi

1. La Giunta comunale, nell'ambito dei poteri relativi all'organizzazione degli uffici e servizi alla stessa attribuiti dall'art. 48 del Testo Unico, tenuto conto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale provvede, con la partecipazione del Segretario Generale, del Direttore generale e dei dirigenti allo studio ed alla redazione del "Piano generale dell'organizzazione del Comune".
2. Il piano è elaborato tenendo conto del complesso delle funzioni attribuite al Comune, della realtà socio-economica della cittadinanza, del grado di soddisfacimento dei bisogni collettivi, dello stato dei servizi pubblici ai fini del loro miglioramento od incremento, il tutto in rapporto alle risorse finanziarie

disponibili.

Art. 15

Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la dotazione organica sono costituite tenendo conto di quanto previsto dal capo I del titolo IV del Testo Unico n. 267/2000, secondo i seguenti criteri:

- a) affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;
- b) semplificazione delle procedure ancora vigenti ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;
- c) attivazione di servizi di comunicazione alla comunità ed agli organismi di partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai cittadini ed alle aziende;
- d) organizzazione delle reti informatica, elettronica e telematica con proiezioni esterne, per dare informazioni e rilasciare documentazioni richieste dalla popolazione e dalle aziende;
- e) programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Comune.

2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione; l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento, non inferiore al semestre. L'individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall'ente, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, secondo i principi enunciati dagli artt. 147, 196, 197 e 198 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e del titolo V del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 16

1. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 17

Funzioni e responsabilità dei Dirigenti

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai Dirigenti che la effettuano secondo i criteri e le norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti che hanno autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo del settore dell'ente del quale sono responsabili.

2. I Dirigenti concorrono ciascuno per le competenze del settore al quale sono preposti, allo studio e impostazione del "piano generale dell'organizzazione del Comune", di cui al precedente art. 14.

3. Appartengono ai Dirigenti tutti i compiti relativi all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dal Testo Unico o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune e non inclusi fra le funzioni del Segretario generale o del Direttore generale, stabilite rispettivamente dagli artt. 97 e 108 del Testo Unico.

4. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo fra i quali, in particolare, quelli stabiliti dal terzo comma dell'art 107 del Testo Unico.

5. Le attribuzioni dei Dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

6. Dall'entrata in vigore del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del Comune l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti, salve le deroghe esplicite contenute nelle disposizioni medesime.

7. I dirigenti esercitano la rappresentanza legale del Comune nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

8. I dirigenti promuovono o sostengono le liti, richiedono i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti od i beni dell'ente correlati ai compiti di cui alle disposizioni indicate al precedente comma, loro attribuiti con il provvedimento del Sindaco di cui all'art. 109 del Testo Unico, che comprendono anche la rappresentanza legale in giudizio del Comune.

9. Le funzioni di difesa sono esercitate dal servizio legale dell'ente. Qualora l'ente non sia dotato di tale servizio o sia necessario ricorrere ad un difensore esterno, la nomina è effettuata dalla Giunta, sentito il dirigente del settore interessato, evitando il cumulo di più incarichi a favore dello stesso professionista.

10. La rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, avanti le Commissioni tributarie spetta congiuntamente al dirigente ed al responsabile del tributo. Essi hanno il potere di conciliare e transigere, su conforme parere legale, se il relativo servizio è istituito, quando trattasi di vertenza di valore non superiore ad Euro duemila.

11. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

12. Alla valutazione dei dirigenti si applicano i principi contenuti nell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'art. 147 del Testo Unico.

Art. 18

I dirigenti e gli incarichi a contratto

1. Il sindaco conferisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità stabilite dal regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi fissati nel programma amministrativo dallo stesso formato. Gli incarichi sono revocati nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o nel caso di mancato raggiungimento in ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di

funzioni di direzione a seguito dei concorsi.

2. Quando risulti indispensabile per la realizzazione del programma il Sindaco può procedere, previa deliberazione della Giunta, alla copertura di posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, previsti dalla dotazione organica e vacanti, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritti richiesti per la qualifica da ricoprire dal regolamento comunale e dai precedenti commi.

3. Entro i limiti, con i criteri e le modalità stabilite dall'art. 10 del Testo Unico e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ove ne accerti la necessità, il Sindaco procede al di fuori della dotazione organica, alla stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, con persone in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in particolare dei titoli, competenze, esperienze ed altre condizioni indicate al primo comma.

4. Per la durata dei contratti di cui al terzo comma, il trattamento economico, la risoluzione anticipata del rapporto si osservano le disposizioni dell'art. 110 del Testo Unico e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

26) All'art. 20 sono aggiunti:

- Il titolo "Verifica efficienza ed efficacia servizi comunali"

ed il comma 3:

3. I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle società partecipate dal Comune e di nomina di quest'ultimo sottoscrivono, all'atto dell'accettazione della nomina, dichiarazione di impegno secondo quanto previsto da apposito regolamento.

27) Gli articoli 21 e 22 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 21

Autonomia finanziaria

1. Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con una oculata amministrazione del patrimonio persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti.

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non può essere effettuato con Le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.

Art. 22

Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per

l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.

4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;

b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;

c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

28) E' istituito l'art. 22 bis

Art. 22 bis

Diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l'ufficio tributi e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;

b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell'ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dall'art. 6 della legge n. 212/2000;

c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;

d) rapporti fra contribuente e comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell'ente;

e) interpello del contribuente: il Comune, con i necessari, adattamenti, inserisce nel proprio regolamento quanto, previsto in merito al diritto d'interpello del contribuente dall'art. 11 della legge n. 212/2000;

f) garante del contribuente: le relative funzioni sono attribuite dall'apposito regolamento al Difensore civico.

Sottoscritto come per legge.

Maglie, lì 4/9/2002

Il Presidente Il Segretario Generale
Piero Biasco Domenico Caputo
